

**REQUISITI DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI
CREDITO (CRR3)**
(bozza)

| Agosto 2024

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1) <i>PREMESSA</i> | 3 |
| 2) <i>LE PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE</i> | 4 |
| 3) <i>LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT</i> | 11 |
| 3.1. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 (art. 36) | 11 |
| 3.2. Deduzione per le esposizioni deteriorate (art. 47 quater) | 12 |
| 3.3. Calcolo del valore dell'esposizione (art. 111) | 13 |
| 3.4. Classi di esposizioni (art. 112) | 17 |
| 3.5. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 113) | 18 |
| 3.6. Esposizioni verso amministrazioni regionali (art. 115) | 19 |
| 3.7. Esposizioni verso autorità locali e verso organismi del settore pubblico (art. 116) | 21 |
| 3.8. Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo (art. 117) | 21 |
| 3.9. Esposizioni verso enti (art. 119, 120, 121) | 22 |
| 3.10. Esposizioni verso imprese (art. 122) | 26 |
| 3.11. Esposizioni da finanziamenti specializzati (art. 122 bis) | 27 |
| 3.12. Esposizioni da finanziamenti retail (art. 123) | 30 |
| 3.13. Esposizioni con disallineamento di valuta (art. 123 bis) | 32 |
| 3.14. Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC (da art. 124 a 126 bis) | 34 |
| 3.15. Esposizioni in stato di default (art. 127) | 47 |
| 3.16. Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (art. 129) | 48 |
| 3.17. Esposizioni in strumenti di capitale (art. 133) | 49 |
| 3.18. Esposizioni in debito subordinato (art. 128) | 55 |
| 3.19. Condizioni di utilizzo parziale permanente (art. 150) | 56 |
| 3.20. Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al FVOCI (Art. 468) | 57 |
| 3.21. Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro (Art. 500 bis) | 58 |
| 4) <i>LA CREDIT RISK MITIGATION (CRM)</i> | 59 |
| <i>ALLEGATI</i> | 64 |

1) PREMESSA

In data 19 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1623 del 31 maggio 2024 che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. “CRR”), per quanto riguarda i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.

La presente iniziativa legislativa (c.d. “CRR3”), che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di conseguenza a partire dalla data contabile del 31 marzo 2025, prevede importanti novità in tema di requisiti prudenziali per il rischio di credito - metodo standardizzato (SA-CR), che deriverebbero dal fatto che tale metodo non è sufficientemente sensibile al rischio comportandone di conseguenza una misurazione imprecisa o inappropriata (rischio di credito troppo elevato o troppo basso). L'articolo 2 del regolamento prevede che determinate disposizioni regolamentari si applicano a decorrere dal 9 luglio 2024 anziché dal 1° gennaio 2025.

In data 9 luglio 2024 è stato pubblicato il Final Draft Implementing Technical Standards relativo a “amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 on supervisory reporting referred to in Article 430 (7) of Regulation (EU) No 575/2013 concerning output floor, credit risk, market risk, operational risk, crypto assets and leverage ratio” contenente le modifiche agli schemi del modulo della solvency, che entrano in vigore dalla data contabile del 31 marzo 2025. Nel Final Draft viene inoltre previsto che l'invio dell'intero modulo possa avvenire entro la fine di giugno 2025 anziché entro il 12 maggio 2025.

2) LE PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE

La revisione del metodo SA-CR aumenta la sensibilità al rischio di questo metodo in relazione a diversi aspetti chiave.

Valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio

- l'articolo 5 è modificato per introdurre i) la definizione del termine "impegno" e ii) la deroga alla classificazione come impegni degli accordi contrattuali che soddisfano determinate condizioni (CCF pari a 0%);
- l'articolo 111 è modificato introducendo due nuovi CCF rispettivamente del 40 % e del 10 % ed eliminando il CCF dello 0 % (salvo il punto precedente). Viene inoltre chiarito il trattamento degli impegni sugli elementi fuori bilancio con riferimento ai CCF applicabili per la determinazione del loro valore dell'esposizione;
- la classificazione degli elementi fuori bilancio nell'allegato I è modificata al fine di riflettere meglio il raggruppamento di tali elementi in categorie (bucket) basate sui CCF applicabili.

Esposizioni verso enti

- l'articolo 120 è modificato al fine di ridurre la ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito associata alla classe di merito di credito 2 emessa da un'ECAI prescelta, nonché di includere nell'ambito delle esposizioni a breve termine quelle che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali con durata originaria pari o inferiore a sei mesi;
- l'articolo 121 è modificato per introdurre il metodo standardizzato di valutazione del rischio di credito (SCRA) per le esposizioni verso enti

per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta. Tale metodo impone agli enti di classificare le proprie esposizioni verso tali enti in tre classi (bucket) in base a diversi criteri quantitativi e qualitativi. Inoltre l'articolo è modificato per eliminare l'opzione attuale di ponderare il rischio delle esposizioni verso enti sulla base dei rating dei loro emittenti sovrani al fine di spezzare il legame tra gli enti e i loro emittenti sovrani.

Esposizioni verso imprese

- l'articolo 122 è modificato per ridurre il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni verso imprese per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito associata alla classe di merito di credito 3 emessa da un'ECAI prescelta;
- il nuovo articolo 122 bis introduce i) una classe di esposizioni specializzate, costituite da finanziamenti per progetti specializzati, finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (*object finance*) e finanziamento su merci (*commodities finance*) e ii) due metodi per stabilire i fattori di ponderazione del rischio applicabili, uno per le esposizioni provviste di rating esterno e uno per quelle sprovviste di rating esterno;
- le esposizioni da finanziamento di attività materiali di "qualità elevata" beneficiano di un trattamento ai fini patrimoniali favorevole rispetto al trattamento generale di tali esposizioni. Tale trattamento preferenziale si applicherà soltanto alle esposizioni alle quali gli enti non applicano già il trattamento del "fattore di sostegno dell'infrastruttura" ai sensi dell'articolo 501 bis al fine di evitare una riduzione ingiustificata dei requisiti di fondi propri.

Esposizioni al dettaglio

- l'articolo 123 viene modificato per introdurre un trattamento preferenziale di ponderazione del rischio del 45% per le esposizioni rotative al dettaglio che soddisfino una serie di condizioni di rimborso o di utilizzo in grado di abbassarne il profilo di rischio, definendole come esposizioni transattive;
- le esposizioni verso una o più persone fisiche che non soddisfino tutte le condizioni per essere considerate esposizioni al dettaglio devono essere soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100%.

Esposizioni garantite da immobili

- viene mantenuta la distinzione tra ipoteche su immobili residenziali e non residenziali, ma viene aggiunto un ulteriore livello di dettaglio a seconda della tipologia di finanziamento dell'esposizione (dipendente o meno dai flussi di reddito generati dall'immobile assistito da garanzia (IPRE e NON IPRE)) e dalla fase in cui si trova l'immobile (in fase di costruzione oppure costruzione ultimata (ADC e non ADC))¹;

¹ L'articolo 4, punto 78 ter definisce "esposizione non ADC", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali che non è un'esposizione ADC.

L'articolo 4, punto 78 bis definisce "esposizioni ADC" o "esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni", esposizioni verso società o società veicolo che finanziano l'acquisizione di terreni a fini di sviluppo e costruzione o che finanziano lo sviluppo e la costruzione di immobili residenziali o non residenziali.

L'articolo 4, punto 75 ter definisce "l'esposizione inerente ad immobili produttori di reddito" o "esposizione IPRE", un'esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali per cui l'adempimento delle obbligazioni creditizie relative all'esposizione dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dagli immobili che garantiscono tale esposizione, piuttosto che dalla capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni creditizie da altre fonti; la fonte principale di tali flussi di cassa consiste nei canoni di leasing o di locazione o nei proventi della vendita degli immobili residenziali o degli immobili non residenziali.

- gli articoli 125 e 126 vengono rivisti integralmente pur mantenendo la ripartizione delle esposizioni ipotecarie in due parti (una assistita e una non assistita da garanzie). In particolare sono modificati i fattori di ponderazione del rischio da applicare a ciascuna parte. Al valore dell'esposizione assistita da garanzie (fino al 55% del valore dell'immobile) si applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 20% per le esposizioni garantite da immobili residenziali e al 60% per le esposizioni garantite da immobili non residenziali;
- inoltre viene previsto, per le ipoteche su immobili residenziali e non residenziali nel contesto delle quali l'immobile non è idoneo all'applicazione della ripartizione dell'esposizione (IPRE), un trattamento *fall-back* maggiormente sensibile al rischio. Esso si basa sul rapporto tra il valore dell'esposizione e il valore della garanzia (ETV). Al fine di identificare le condizioni per l'applicazione dei suddetti trattamenti valgono le condizioni dell'articolo 124, paragrafo 3;
- l'articolo 124 è sostituito per stabilire, nei paragrafi da 1 a 5, i requisiti generali e alcuni requisiti specifici per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali e non residenziali, ivi comprese ipoteche IPRE (residenziali e non residenziali);
- viene introdotto il nuovo articolo 126 bis con riferimento ai prestiti che finanziano lo sviluppo o la costruzione di immobili residenziali o non residenziali, ivi compresa l'acquisizione di terreni a tali fini (ADC). Per tali esposizioni viene introdotta l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio specifico del 150%, che sostituisce l'attuale

L'articolo 4, punto 75 quater definisce "esposizione inerente ad immobili non produttori di reddito" o "esposizione non-IPRE", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali che non è un'esposizione IPRE

trattamento del fattore di ponderazione del rischio del 150% per il "finanziamento per immobili a fini speculativi". Quest'ultimo viene soppresso in quanto si basava esclusivamente sull'intenzione del debitore di rivendere l'immobile a scopo di lucro, senza considerare la misura in cui il rimborso fosse effettivamente incerto. Inoltre il paragrafo 2 consente di assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100% alle esposizioni ADC residenziali a patto che siano soddisfatte determinate condizioni di attenuazione del rischio (in termini di norme di sottoscrizione, quota di contratti di prevendita o pre-locazione finanziaria e strumenti di capitale a rischio);

- all'articolo 4 sono modificate, sostituite o inserite diverse definizioni per chiarire il significato dei vari tipi di esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (punti da 75 a 75 octies). Viene, inoltre, introdotta la definizione di esposizioni ADC e non ADC.

Esposizioni da debito subordinato

L'articolo 128 è sostituito per attuare il trattamento riveduto per le esposizioni al debito subordinato previsto dall'ultima serie di principi di Basilea III (ossia un fattore di ponderazione del rischio del 150%).

Esposizioni in strumenti di capitale

- la nuova versione dell'articolo 133 fornisce la definizione di esposizioni in strumenti di capitale e specifica quali altri strumenti devono essere classificati come esposizioni in strumenti di capitale ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio di credito;
- al fine di aumentare la sensibilità al rischio del metodo SA-CR, i fattori di ponderazione sono stati modificati per tener conto del più elevato rischio di perdita associato alle esposizioni in strumenti di

capitale rispetto alle esposizioni debitorie. Il nuovo fattore di ponderazione viene fissato al 250% tranne per gli investimenti considerati più rischiosi per i quali è previsto un fattore di ponderazione del rischio del 400%;

- alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100% soggetto al rispetto di una soglia del 10% dei fondi propri dell'ente e ad approvazione da parte dell'autorità di vigilanza;
- le esposizioni in strumenti di capitale verso banche centrali sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0%;
- è prevista una soglia minima per le esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da un *debt-equity swap* (scambio di debiti per azioni) effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito: in linea con i principi di Basilea III, il fattore di ponderazione del rischio applicabile non deve essere inferiore a quello che si applicherebbe se le partecipazioni rimanessero nel portafoglio di debito;
- è inserito il nuovo articolo 495 bis per stabilire un'introduzione graduale dei nuovi fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni in strumenti di capitale. Tale nuovo articolo prevede inoltre una clausola *grandfathering* per il trattamento attuale delle partecipazioni storiche e strategiche detenute da un ente negli ultimi dieci anni in soggetti, comprese imprese di assicurazione, sui quali esercita un'influenza notevole.

La credit risk mitigation

Il CRR3 introduce delle modifiche in tema di CRM. In generale, le modifiche più sostanziali riguardano:

- l'eliminazione/introduzione di forme ammissibili di protezione del credito di tipo personale e reale (ad esempio l'identificazione dei derivati su crediti di tipo first-to-default e tutti gli altri derivati su crediti di tipo nth-to-default come forme non ammissibili di protezione del credito di tipo personale);
- l'eliminazione della possibilità di utilizzo del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne previsto dall'articolo 225 che viene soppresso;
- la modifica dell'articolo 224 con riferimento alle tabelle da applicare per la determinazione delle rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie;
- la revisione della formula di calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E^*) per le esposizioni soggette ad un accordo quadro di compensazione e delle regole di compensazione in bilancio.

Le successive indicazioni della nota tecnica, valide per le banche, sono necessarie a veicolare i trattamenti previsti dal nuovo Regolamento.

3) LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

3.1. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 (art. 36)

Il CRR3 modifica l'articolo 36 e aggiunge il punto vi al paragrafo 1, lettera k, nel quale viene previsto che le esposizioni sotto forma di quote o azioni di OIC a cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 %, conformemente all'articolo 132, paragrafo 2, secondo comma (metodo Fall Back), possono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Al fine di gestire la possibilità di dedurre le esposizioni di cui sopra viene modificato il valore 6 del dominio del campo 05873 - APPROCCIO DA UTILIZZARE PER CALCOLO DELL'ESPOSIZIONI VERSO OIC in FALL BACK APPROACH SENZA DEDUZIONE A PATRIMONIO e viene aggiunto il nuovo valore 10 - FALL BACK APPROACH CON DEDUZIONE A PATRIMONIO (ART 36 PAR.1 LETTERA K).

Il nuovo paragrafo 5 dell'articolo 36 prevede che, in deroga all'articolo 47 quater e dopo aver informato l'autorità competente, l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate di cui al paragrafo 1, lettera m) acquistate da un soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito è pari a zero. Tale deroga si applica su base individuale e, nel caso di gruppi in cui tutti gli enti si qualificano come soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito, su base consolidata.

Al fine di identificare tali esposizioni ai sensi dell'art. 36 par. 5 del CRR3 nel file guida lavorazioni viene inserito il nuovo attributo **SOGGETTO SPECIALIZZATO NELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO** con il dominio 0=NO, 1=SI, che viene testato unitamente alla variabile 05969.

Poiché le istruzioni (Annex II, parte II) prevedono che tali esposizioni debbano essere rappresentate nei template da C35.1 a C35.3 riportando un valore dell'importo applicabile della copertura insufficiente pari a 0, esse continueranno ad essere sottoposte ai trattamenti PUMA previsti per la base BS al termine dei quali la funzione F21_1 provvederà ad azzerare l'importo citato.

3.2. Deduzione per le esposizioni deteriorate (art. 47 quater)

L'introduzione del paragrafo 4 dell'articolo 47 quater viene rivista prevedendo che la deroga contenuta nei successivi punti a) e b) deve continuare ad essere applicata solo alle esposizioni garantite da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e) per il quale è prevista una ponderazione per il rischio pari a zero.

Rispetto alle precedenti disposizioni regolamentari vengono quindi escluse le esposizioni garantite o assicurate da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione per le quali il nuovo paragrafo 4 bis prevede appunto l'esclusione dal calcolo dei requisiti per l'importo applicabile della copertura insufficiente.

Inoltre, nell'ambito della deroga di cui sopra, viene modificato quando previsto al punto b) rivedendo i fattori applicabili a partire dall'ottavo anno dalla classificazione a deteriorato. In linea generale,

continuerà ad applicarsi un fattore pari a 1 a meno che la garanzia o l'assicurazione non sia stata invocata dall'ente e il fornitore di protezione ammissibile non abbia assunto e, in linea con l'articolo 213, paragrafo 1, assolto tutti gli obblighi di pagamento del debitore nei confronti dell'ente integralmente e in conformità del programma di pagamento applicabile. In questo caso, alla sola parte garantita, si applicherà un fattore pari a 0.

Di conseguenza viene prevista la nuova variabile **05570 – GARANZIA CON FATTORE PARI A 0 AI SENSI DEL PARAGRAFO 4B DELL'ART.47 QUATER** (0=NO, 1=SI) da alimentare sulle FTO di garanzia che rientrano in questa casistica.

Per gestire correttamente l'attribuzione dei fattori di ponderazione viene modificata la funzione extra-tabellare F05_2_11 - RIPARTIZIONE PER NPL BACKSTOP².

3.3. Calcolo del valore dell'esposizione (art. 111)

Il CRR3 modifica l'intero articolo 111 inerente il calcolo del valore dell'esposizione. Al paragrafo 1 viene previsto che il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell'articolo 34 relative ad attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente, delle deduzioni degli importi ai

² La funzione extra-tabellari F05_2_11 non è contenuta in allegato alla presente nota tecnica ma verrà pubblicata successivamente.

sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative agli elementi dell'attivo.

Al paragrafo 2 viene previsto che il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale di tali elementi dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all'articolo 110 e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):

- a) 100 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 1;
- b) 50 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 2;
- c) 40 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 3;
- d) 20 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 4;
- e) 10 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 5³.

Ai fini delle nuove disposizioni del paragrafo 1 l'input PUMA non subisce nessuna modifica, viceversa per le modifiche al paragrafo 2 è necessario modificare il dominio della variabile **05745 - DIGIT FATTORE DI CONVERSIONE**. Il nuovo dominio della variabile è il seguente:

- 11 = 100 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 1;
- 12 = 50 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 2;
- 13 = 40 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 3;
- 14 = 20 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 4;
- 15 = 10 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 5;

³ In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, all'articolo 495 quinquies viene previsto che gli enti calcolino il valore dell'esposizione di un elemento fuori bilancio sotto forma di impegno revocabile incondizionatamente moltiplicando la percentuale prevista in tale articolo per i fattori seguenti:

- a) 0 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029;
- b) 25 % nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;
- c) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;
- d) 75 % nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.

16 = 0 % per gli elementi di cui all'articolo 111, paragrafo 4, secondo comma (valore calcolato dalla procedura se campo 05545=1 (cfr. *infra*)).

Ai fini dell'identificazione delle esposizioni fuori bilancio da allocare nei cinque bucket previsti dall'allegato I e dell'assegnazione del relativo CCF la procedura PUMA, in continuità con il passato, deriverà laddove possibile la variabile 05745.

Al paragrafo 3 viene previsto che il valore dell'esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio di cui al paragrafo 2 è pari alla più bassa delle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale dell'impegno dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):

- a) la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile all'elemento in relazione al quale si assume l'impegno;
- b) la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile al tipo di impegno.

Al fine di alimentare l'esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio come previsto dal paragrafo 3 viene modificato il dominio della variabile **00343 – TIPO IMPEGNO** introducendo il nuovo valore **4 - IMPEGNO SU UN ELEMENTO FUORI BILANCIO** da alimentare sulle FTO 01609.02/04. Il nuovo dominio è il seguente:

- 0 = NO IMPEGNI
- 1 = IMPEGNI A EROGARE FONDI A UTILIZZO CERTO
- 2 = IMPEGNI AD EROGARE FONDI A UTILIZZO INCERTO
- 3 = ALTRI IMPEGNI (QUOTE ALTRI PARTECIPANTI AL POOL)

- 4 = IMPEGNO SU UN ELEMENTO FUORI BILANCIO⁴

Per quanto attiene il paragrafo 4 al primo comma viene previsto che per gli accordi contrattuali offerti da un ente, ma non ancora accettati dal cliente, che diventerebbero impegni qualora venissero accettati dal cliente, la percentuale applicabile è quella prevista ai sensi del paragrafo 2.

Per gli accordi contrattuali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, punto 10, lettere da a) ad e), la percentuale applicabile è pari allo 0 %⁵.

Al fine di gestire le disposizioni del primo comma del paragrafo 4 viene modificata la generazione includendo nel calcolo del requisito anche le FTO che presentano la variabile 00158=1 (finanziamenti deliberati da stipulare).

⁴ In questo caso l'alimentazione della variabile 05745 deve tenere in considerazione quanto disposto dal regolamento nel paragrafo 3 dell'articolo 111 che fa riferimento alla determinazione del CCF minore tra i due.

⁵ L'articolo 5 è modificato per introdurre la definizione del termine "impegno" e la deroga alla classificazione come impegni degli accordi contrattuali che soddisfano condizioni specifiche. Al punto 10 si definisce la nozione di "impegno" nel seguente modo: *"qualsiasi accordo contrattuale che un ente offre a un cliente ed è accettato da quest'ultimo per concedere crediti, acquistare attività o emettere sostituti del credito, nonché qualsiasi accordo di questo tipo che può essere annullato incondizionatamente da un ente in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o qualsiasi accordo che può essere annullato da un ente se il debitore manca di adempiere alle condizioni stabilite nella documentazione sulla linea di credito, comprese le condizioni che il debitore è tenuto a soddisfare prima di qualsiasi utilizzo iniziale o successivo nell'ambito dell'accordo, tranne quando gli accordi contrattuali soddisfano tutte le condizioni seguenti:*

- a) accordi contrattuali in cui l'ente non riceve commissioni o onorari per istituire o mantenere tali accordi contrattuali;*
- b) accordi contrattuali in base ai quali il cliente è tenuto a rivolgersi all'ente per il primo utilizzo e per ogni utilizzo successivo nell'ambito di tali accordi contrattuali;*
- c) accordi contrattuali in cui l'ente ha piena autorità sull'esecuzione di ciascun utilizzo, indipendentemente dal rispetto da parte del cliente delle condizioni stabilite nella documentazione dell'accordo contrattuale;*
- d) gli accordi contrattuali consentono all'ente di valutare il merito di credito del cliente immediatamente prima di decidere in merito all'esecuzione di ciascun utilizzo e l'ente ha attuato e applica procedure interne che garantiscono che tale valutazione sia effettuata prima dell'esecuzione di ciascun utilizzo;*

Per le disposizioni del secondo comma viene introdotta la nuova variabile **05545 - ACCORDO CONTRATTUALE - NON IMPEGNO CON CCF PARI A 0% - ARTICOLO 5, PUNTO 10, LETT. DA a) A e)** con il dominio 0=NO, 1=SI su tutte le FTO/FTA per le quali è prevista la presenza della variabile 05745. Se la variabile 05545 è pari ad 1 la procedura PUMA imposta la variabile 05745 pari al valore 16 (0%).

3.4. Classi di esposizioni (art. 112)

Il CRR3 modifica l'articolo 112 sostituendo le lettere i) e k) con le seguenti:

- "i") esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC;
- "k") esposizioni da debito subordinato.

L'articolo 128 è, quindi, sostituito per attuare il trattamento per le esposizioni al debito subordinato e di conseguenza viene eliminato l'attuale portafoglio (CRR2) "esposizioni ad alto rischio".

Al fine di gestire i nuovi portafogli contabili vengono modificati i domini delle variabili 05706 (portafoglio prudenziale della CTP), 05707 (portafoglio ante CRM) e 05720 (portafoglio post CRM). In particolare:

- nel dominio delle variabili 05706/05707/05720 viene eliminato il valore 065 - ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO e viene aggiunto il nuovo valore **066 = ESPOSIZIONI DA DEBITO SUBORDINATO (art.128 CRR3).**

e) *accordi contrattuali offerti a una società, compresa una PMI, che è oggetto di un attento monitoraggio su base continuativa;*”.

- nel dominio delle variabili 05707/05720 viene aggiunto il nuovo valore **067 - ESPOSIZIONI GARANTITE DA IPOTECHE SU BENI IMMOBILI ED ESPOSIZIONI ADC⁷ (ART.125/ART.126/ART.126 BIS)** e viene eliminato l'attuale valore 062 - ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI (ART.125/ART.126).

Di conseguenza verranno modificate tutte le routine di fase ACA che impostano i valori delle variabili 05706/05707/05720, le fasi extra-tabellari e le routine di generazione al fine di testare i nuovi valori (066/067) inerenti i nuovi portafogli prudenziali previsti dal nuovo articolo 112.

3.5. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (art. 113)

Il CRR3 prevede nuove disposizioni normative per il paragrafo 1 e 3 dell'articolo 113, inerente il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

In particolare, al paragrafo 1 viene previsto che per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma, si applicano fattori di ponderazione del rischio, conformemente alla sezione 2, in funzione della classe di esposizioni a cui tali esposizioni sono assegnate e, nella misura specificata nella sezione 2, in funzione della qualità creditizia di tali esposizioni. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito

⁷ Per le indicazioni in merito alle modalità per identificare le esposizioni ADC e non ADC si rimanda al paragrafo 3.9.

esprese dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3. Ad eccezione delle esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere a), b), c) ed e), qualora la valutazione a norma dell'articolo 79, lettera b), della direttiva 2013/36/UE indichi caratteristiche di rischio più elevate rispetto a quelle implicite nella valutazione del merito di credito dell'ECAI prescelta o dell'agenzia per il credito all'esportazione, l'ente assegna un fattore di ponderazione del rischio che sia almeno di una classe di merito di credito superiore alla ponderazione del rischio implicita nella valutazione del merito di credito dell'ECAI prescelta o dell'agenzia per il credito all'esportazione.

Al fine di assegnare un fattore di ponderazione del rischio che sia almeno di una classe di merito di credito superiore alla ponderazione del rischio implicita nella valutazione del merito di credito dell'ECAI prescelta o dell'agenzia per il credito all'esportazione è stata inserita la nuova variabile **05541 – INASPRIMENTO CLASSE DI MERITO ART. 113 (PARAGRAFO 1)** con il seguente dominio 0=NO, 1=SI. In presenza della variabile 05541 pari a 1 la variabile 05724 deve essere alimentata.

3.6. Esposizioni verso amministrazioni regionali (art. 115)

Il CRR3 modifica totalmente l'articolo 115. In particolare, viene prevista l'introduzione del nuovo paragrafo -1 e la sostituzione del paragrafo 1.

In dettaglio, il paragrafo -1 stabilisce che alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della

tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella 1

| Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % |

Al primo comma del paragrafo 1 viene previsto che per le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali, per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza delle amministrazioni regionali o autorità locali interessate, conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

| Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % |

Il secondo comma del paragrafo 1 prevede che nel caso in cui l'amministrazione centrale di appartenenza delle amministrazioni regionali o delle autorità locali sia priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio da utilizzare per le sopracitate esposizioni sia pari a 100%.

Al fine di gestire tali modifiche, è necessario aggiornare le routine di derivazione che impostano la ponderazione e la **TCOR037 - TAVOLA**

DELLE PONDERAZIONI in quanto di fatto non si fa più riferimento al portafoglio enti.

3.7. Esposizioni verso autorità locali e verso organismi del settore pubblico (art. 116)

Il CRR3 modifica il paragrafo 2 dell'articolo 116, prevedendo che le esposizioni verso organismi del settore pubblico per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta siano trattate, non più conformemente all'articolo 120 (esposizioni verso enti provvisti di rating), ma secondo quanto stabilito dall'articolo 115 paragrafo -1 (esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali provviste di rating).

Al fine di gestire tali modifiche, è necessario aggiornare le routine di derivazione che impostano la ponderazione e la **TCOR037 - TAVOLA DELLE PONDERAZIONI** al fine di accogliere le indicazioni dell'articolo 115, paragrafo -1.

3.8. Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo (art. 117)

Il CRR3 sostituisce il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 117 eliminando l'equiparazione del trattamento prudenziale delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle esposizioni verso gli enti (art. 119, 120 e 121).

Il nuovo comma 1 prevede che alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nell'elenco di cui paragrafo 2 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata

da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla tabella 1.

Tabella 1

| Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % |

Alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari al 50%.

Al fine di gestire tali modifiche, è necessario aggiornare le routine di derivazione che impostano la ponderazione e la **TCOR037 - TAVOLA DELLE PONDERAZIONI**.

3.9. Esposizioni verso enti (art. 119, 120, 121)

Il CRR3 sopprime i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 119 e al tal fine devono essere riviste tutte le routine di fase ACA che impostano il RW.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 120 vengono modificati. Il paragrafo 1 prevede che alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

Tabella 1

| Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % |

Il paragrafo 2 prevede che alle esposizioni con durata originaria (e non più alla durata residua) pari o inferiore a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta e alle esposizioni che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali con durata originaria pari o inferiore a sei mesi e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta, si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 2 che corrisponde alla valutazione del merito di credito dell'ECAI in conformità all'articolo 136.

Tabella 2

| Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 150 % |

Al fine di gestire la modifica della % di RW applicabile alla CQS 2, prevista dal paragrafo 1, è necessario aggiornare la **TCOR037 - TAVOLA DELLE PONDERAZIONI**.

Per riconoscere le operazioni mercantili previste dal paragrafo 2 viene creata la nuova variabile **05568 - OPERAZIONI MERCANTILI** con il dominio 0=NO, 1=SI da alimentare sulle seguenti FTO: 01115.18/32, 01119.10/12/16/18, 01123.02/32, 01171.44, 01227.84, 01401.02/04, 01407.02/04, 01523.00/03, 01565.74 e 02341.20/30/38/50/58/70.

L'articolo 121, rivisto completamente dal CRR3, prevede che agli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, venga assegnato un RW specifico a seconda della classe a cui l'ente appartiene.

In particolare, al paragrafo 1 dell'articolo 121, vengono descritte le condizioni per riconoscere le tre classi a cui assegnare l'ente: *classe A, classe B e classe C*⁸.

Inoltre al paragrafo 3 vengono definite le condizioni necessarie per attribuire il corretto RW alle esposizioni assegnate alle classi A, B o C e in particolare viene previsto che:

- a) alle esposizioni assegnate alle classi A, B o C che soddisfano una qualsiasi delle seguenti condizioni è assegnato un fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine in conformità della tabella 1:
 - i. l'esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a tre mesi;
 - ii. l'esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a sei mesi e deriva da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali;
- b) alle esposizioni assegnate alla classe A che non sono a breve termine è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 30% se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
 - i. l'esposizione non soddisfa nessuna delle condizioni di cui alla lettera a);
 - ii. il coefficiente di capitale per il capitale primario di classe 1 dell'ente è pari o superiore al 14%;
 - iii. il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è pari o superiore al 5%;

⁸ Il paragrafo 2 stabilisce che per le esposizioni verso enti finanziari trattate come esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5, al fine di valutare se tali enti finanziari soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), del presente articolo, gli enti valutano se tali enti finanziari soddisfano o superano eventuali requisiti prudenziali comparabili.

- c) alle esposizioni assegnate alle classi A, B o C che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) o b) è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1.

Tabella 1

| Valutazione del rischio di credito | Classe A | Classe B | Classe C |
|--|----------|----------|--------------|
| Fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine | 20 % | 50 % | 150 % |
| Fattore di ponderazione del rischio | 40 % | 75 % | 150 % |

Al fine di indentificare la classe a cui l'ente è assegnato viene introdotta la nuova variabile **05542 – GRADE ENTE⁹** con il seguente dominio:

1 = GRADE A

2 = GRADE B

3 = GRADE C

Al fine di indentificare che l'ente ricade nella classe A ed è soggetto al RW pari al 30% di cui al paragrafo 3 (b) dell'articolo 121 viene introdotta la nuova variabile **05544 – GRADE A – SUPERAMENTO CONDIZIONI ART.121 – PAR3 - LETTERA B (PUNTI DA I A III)** con il dominio 0=NO, 1=SI.

Inoltre, al paragrafo 3 viene previsto che se:

- (i) un'esposizione verso un ente non è denominata nella valuta nazionale della giurisdizione di costituzione di tale ente oppure
- (ii) tale ente ha contabilizzato l'obbligazione creditizia in una succursale che ha sede in una giurisdizione diversa e l'esposizione non è nella valuta nazionale della giurisdizione in cui

opera tale succursale, il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente alle lettere a), b) o c), a seconda dei casi, è soggetto ad un floor pari al fattore di ponderazione assegnato all'amministrazione centrale del paese in cui l'ente controparte è costituito.

Il floor non si applica alle esposizioni con durata pari o inferiore a un anno derivanti da elementi potenziali relativi al commercio autoliquidantisi (campo 00166=1) che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali (campo 05568=1).

Il suddetto floor verrà determinato attraverso la procedura PUMA nelle routine di derivazione del RW che impostano il campo **05721 - CLASSE DI MERITO PROCESSO PUMA**.

3.10. Esposizioni verso imprese (art. 122)

Il CRR3 rivede completamente i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 122 inerente le esposizioni verso imprese. In particolare, il paragrafo 1 prevede un nuovo RW uguale al 75% per la CQS 3 mentre il paragrafo 2 prevede che alle esposizioni per le quali una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta non è disponibile è attribuita una ponderazione del 100%. Non è più applicata la ponderazione delle esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese nel quale l'impresa ha sede, qualora quest'ultima sia più elevata.

Per adeguare il trattamento PUMA al paragrafo 1 è necessario modificare la **TCOR037 - TAVOLA DELLE PONDERAZIONI** viceversa per le nuove disposizioni del paragrafo 2 si provvederà ad adeguare le routine di derivazione del RW.

⁹ La nuova variabile 05542 viene inserita anche nella TCOR080.

3.11. Esposizioni da finanziamenti specializzati (art. 122 bis)

Il nuovo articolo 122 bis, introdotto dal CRR3, al paragrafo 1 identifica le tipologie di esposizioni da finanziamenti specializzati da assegnare alla classe di esposizioni verso imprese di cui all'articolo 112, lettere g. In particolare, sono previste le seguenti esposizioni da finanziamenti specializzati:

- a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe a tali esposizioni;
- b) si tratta di esposizioni non inerenti al finanziamento di immobili residenziali o di immobili non residenziali e che rientrano nelle definizioni di esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, esposizioni da finanziamento di progetti o esposizioni da finanziamento su merci di cui al paragrafo 3;
- c) le condizioni contrattuali che disciplinano l'obbligo relativo all'esposizione conferiscono all'ente un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
- d) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione relativa all'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.

Al paragrafo 2 dell'articolo 122 bis si prevede l'assegnazione dell'RW in base alla tabella 1 alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta direttamente applicabile.

Tabella 1

| Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Fattore di ponderazione | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | 150 % |

Il paragrafo 3 dell'articolo 122 bis prevede l'assegnazione di specifici RW per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta direttamente applicabile. Tuttavia, l'art. 495 ter, paragrafo 3) per tali esposizioni prevede che in deroga all'articolo 122 bis, paragrafo 3, lettera a) fino al 31 dicembre 2032, sia applicato un fattore di ponderazione del rischio dell'80 %, se non si applica la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501 bis e se l'esposizione è considerata di qualità elevata tenendo conto dei specifici criteri indicati nell'articolo stesso.

In virtù delle precedenti disposizioni i fattori di ponderazioni applicati alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta direttamente applicabile sono i seguenti:

- **Object finance:** è pari al 100%. Tuttavia, ai sensi dell'art. 495 ter, paragrafo 3 e fino al 31 dicembre 2032, se il progetto è di “qualità elevata” l'RW è pari a 80% a condizione che non si applichi la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501 bis;
- **Commodities finance:** l'RW è pari a 100%;
- **Project finance:**
 - l'RW è pari a 130% se il progetto al quale l'esposizione fa riferimento è in fase preoperativa;

- l'RW è pari a 80% se il progetto al quale l'esposizione fa riferimento è in fase operativa e l'esposizione soddisfa i criteri contenuti nel paragrafo 3, lettera c), punto ii) e a condizione che non si applichi la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501 bis;
- l'RW è pari a 100% se il progetto al quale l'esposizione fa riferimento è in fase operativa e l'esposizione non soddisfa i criteri contenuti nel paragrafo 3, lettera c), punto ii) e a condizione che non si applichi la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501 bis.

Al fine di identificare le esposizioni da finanziamenti specializzati viene modificata la descrizione della variabile **05339 - FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (ART. 122 BIS, ART.495 TER e ART.147)** e il relativo dominio che presenta i seguenti nuovi valori:

- 0 = NO
- 1= OBJECT FINANCE - 'HIGH QUALITY' (fino al 31.12.2032);
- 2= OBJECT FINANCE - 'ALTRO' (fino al 31.12.2032 con il valore 2 si identifica l'operatività "object finance" diversa da "high quality". A partire dal 01.01.2033 il valore 2 identificherà l'operatività "object finance" nel suo complesso);
- 3= COMMODITIES FINANCE;
- 4= PROJECT FINANCE IN PRE-OPERATIONAL PHASE;
- 5= PROJECT FINANCE IN OPERATIONAL PHASE AND MEET SOME CRITERIA ART.122 BIS, LETTERA C, PUNTO II;

- 6= PROJECT FINANCE IN OPERATIONAL PHASE AND MEET SOME CRITERIA ART.122 BIS, LETTERA C, PUNTO III.

3.12. Esposizioni da finanziamenti retail (art. 123)

L'articolo 123 inerente le esposizioni da finanziamenti retail con il CRR3 viene completamene rivisto. Al paragrafo 1 si prevede che le esposizioni che soddisfano tutti i criteri che seguono sono considerate esposizioni al dettaglio:

- a) l'esposizione è un'esposizione verso una o più persone fisiche o un'esposizione verso una PMI¹⁰;
- b) l'importo totale dovuto all'ente, alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal debitore o dal gruppo di clienti connessi, compresa qualsiasi esposizione in stato di default ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali fino al valore dell'immobile, non può superare 1 milione di EUR, per quanto noto all'ente, che adotta misure ragionevoli per confermare tale situazione;
- c) l'esposizione rientra in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono notevolmente ridotti;
- d) l'ente interessato tratta l'esposizione nel proprio quadro di gestione del rischio e gestisce l'esposizione internamente come esposizione al dettaglio in modo coerente nel tempo e in maniera analoga al trattamento da parte dell'ente di altre esposizioni al dettaglio.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 5, punto 9 si definisce "piccola e media impresa" o "PMI", una società o un'impresa che, in base all'ultimo bilancio consolidato, ha un fatturato annuo non superiore a 50 000 000 EUR.

Continua ad essere previsto che il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è ammissibile ad essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Inoltre, il paragrafo 4 prevede che laddove uno qualsiasi di tali criteri non sia soddisfatto per un'esposizione verso una o più persone fisiche, l'esposizione è considerata un'esposizione al dettaglio e il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.

Con riferimento alla determinazione della controparte PMI di cui al punto a) e definita all'articolo 5, punto 9 viene introdotta la nuova variabile **05638 - PMI ARTICOLO 5, PUNTO 9 (CRR3)**.

In considerazione del fatto che la definizione di PMI prevista all'articolo 5, punto 9 entra in vigore dal 9 luglio 2024 la nuova variabile 05638 viene introdotta a partire dalla data segnaletica del 30 settembre 2024¹².

Tuttavia, nonostante il nuovo articolo 501 inerente l'applicazione del *supporting factor* preveda di fatto la stessa nozione di PMI dell'articolo 5 punto 9, essendo lo stesso applicabile dal 1° gennaio 2025, ai fini dell'identificazione delle PMI soggette a *supporting factor* si continua ad utilizzare la variabile 05805 fino al 31.12.2024¹³. La funzione extra-tabellare F19_3 viene sostituita dalla **F19_3_1 - TRATTAMENTO PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO - CRR3** che di fatto ha lo stesso scopo della funzione extra-tabellare F19_3 ed utilizzerà a partire dal 01.01.2025 la variabile 05638 anziché la variabile 05805.

¹² La nuova variabile 05638 verrà utilizzata negli schemi ITS e in particolare per la determinazione degli "of which SME" del template C 07.00.

¹³ A tal fine la variabile 05804 deve essere alimentata seguendo le indicazioni della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Per la determinazione del limite dimensionale del punto b), del successivo portafoglio prudenziale e del corrispondente RW la funzione extra-tabellare F19_2 viene sostituita dalla **F19_2_1 - TRATTAMENTO ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO – CRR3** che di fatto ha lo stesso scopo prevedendo delle modifiche per adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari.

Al fine di gestire il trattamento delle esposizioni al dettaglio facendo riferimento, non solo al profilo individuale dell'ente segnalante, ma tenendo conto di tutte le esposizioni dovute all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI viene utilizzato l'attributo SME CONNECTED in TCOR080.

Al paragrafo 3 si prevede che alle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 75 %, fatta eccezione per le esposizioni transattive¹⁴, alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 45 %. Al fine di riconoscere le esposizioni transattive viene inserita la nuova variabile **05546 - ESPOSIZIONE TRANSATTIVA** da inserire sulle FTO che hanno la variabile 05740 - DGT ATTIVITA' ROTATIVA pari a 1.

3.13. Esposizioni con disallineamento di valuta (art. 123 bis)

¹⁴ L'articolo 4, punto 152 definisce "esposizione transattiva" "*qualsiasi esposizione rotativa che abbia almeno 12 mesi di storia in materia di rimborso e che rientri in una delle seguenti tipologie:*

a) un'esposizione per la quale, su base regolare almeno ogni 12 mesi, il saldo da rimborsare alla data di rimborso prevista successiva è determinato come l'importo utilizzato a una data di riferimento predefinita, con una data di rimborso programmata non posteriore a 12 mesi, a condizione che il saldo sia stato rimborsato integralmente a ciascuna data di rimborso prevista per i 12 mesi precedenti;
b) una concessione di scoperto non utilizzata nel corso dei 12 mesi precedenti;".

Il CRR3 introduce il nuovo articolo 123 bis, inerente le esposizioni con disallineamento di valuta. In particolare, al paragrafo 1 prevede che laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni per un'esposizione verso una persona fisica o per un'esposizione verso persone fisiche che è assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h) o, se garantita da immobili residenziali, alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera i), il fattore di ponderazione del rischio assegnato a tale esposizione conformemente al capo 2 è moltiplicato per un fattore pari a 1,5 e il fattore di ponderazione del rischio calcolato in tal modo non è superiore al 150 %, se sono soddisfatte le condizioni che seguono:

a) l'esposizione è un prestito denominato in una valuta diversa da quella della fonte di reddito del debitore¹⁵;

b) il debitore non dispone di una copertura per il suo rischio di pagamento in ragione del disallineamento di valuta, né mediante uno strumento finanziario né mediante un reddito in valuta estera che corrisponde alla valuta dell'esposizione, oppure il totale di tali coperture a disposizione del debitore copre meno del 90 % di qualsiasi rata per l'esposizione in questione.

Se un ente non è in grado di individuare tali esposizioni soggette a disallineamento di valuta, il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 si applica a tutte le esposizioni prive di copertura la cui valuta sia diversa dalla valuta nazionale del paese di residenza del debitore.

Il paragrafo 3 prevede che se la coppia di valute è costituita dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase

¹⁵ Al paragrafo 2 dell'articolo 123 bis si precisa che ai fini del presente articolo, per fonte di reddito si intende qualsiasi fonte che genera flussi di cassa a favore del debitore, comprese le rimesse, i redditi da locazione o gli stipendi, esclusi i proventi della vendita di attività o analoghe azioni di ricorso da parte dell'ente.

dell'Unione economica e monetaria (ERM II), il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 non si applica.

Al fine di identificare tali esposizioni con disallineamento di valuta viene introdotta la nuova variabile **05547 – INASPRIMENTO RW AI SENSI ART.123 BIS**¹⁶ con il dominio 0=NO¹⁷, 1=SI da alimentare sulle FTO dei finanziamenti delle classi di esposizioni retail e/o garantite da immobili/leasing.

3.14. Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC (da art. 124 a 126 bis)

Il CRR3 rivede completamente l'articolo 124 relativo alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili.

Il paragrafo 1 disciplina il trattamento contabile per le esposizioni non ADC che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3, o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile, viceversa il paragrafo 2 disciplina il trattamento prudenziale per le esposizioni non ADC¹⁸, fino all'importo nominale del gravame sull'immobile, che soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3¹⁹.

¹⁶ Per le esposizioni con disallineamento di valuta continuano ad essere applicate, laddove possibile, le disposizioni previste dagli articoli 501 e 501 bis in tema di “*supporting factor*”.

¹⁷ Ci si aspetta che in caso di valuta EUR e di altra valuta appartenente all'ERM II la variabile sia alimentata con il valore 0.

¹⁸ L'articolo 4, punto 78 ter definisce "esposizione non ADC", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali che non è un'esposizione ADC.

L'articolo 4, punto 78 bis definisce "esposizioni ADC" o "esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni" le esposizioni verso società o società veicolo che finanziano l'acquisizione di terreni a fini di sviluppo e costruzione o che finanziano lo sviluppo e la costruzione di immobili residenziali o immobili non residenziali;

¹⁹ Se le condizioni del paragrafo 3 dell'articolo 124 sono soddisfatte, si può beneficiare del trattamento di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 126, paragrafo 1, lettera a).

Nel dettaglio il paragrafo 1 distingue il trattamento prudenziale in caso di un'esposizione non IPRE o IPRE²⁰. Nel primo caso l'esposizione è trattata come un'esposizione non garantita dal bene immobile interessato ed è ponderata per il rischio come un'esposizione verso la controparte mentre nel secondo caso è assoggettata a un fattore di ponderazione del rischio del 150%.

Nel paragrafo 2 un'esposizione non ADC, fino all'importo nominale del gravame sull'immobile, che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ai fini prudenziali è trattata come segue:

- a) se l'esposizione è garantita da un immobile residenziale
 - i. un'esposizione non IPRE è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 1;
 - ii. un'esposizione IPRE è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, se soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - 1. il bene immobile produttore di reddito a garanzia dell'esposizione è la residenza primaria del debitore, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un'unità abitativa singola quanto laddove il bene immobile a garanzia dell'esposizione sia un'unità abitativa che costituisce una parte separata all'interno di un bene immobile;

²⁰ L'articolo 4, punto 75 ter definisce "l'esposizione inerente ad immobili produttori di reddito" o esposizione IPRE, un'esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o non residenziali per cui l'adempimento delle obbligazioni creditizie relative all'esposizione dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dagli immobili che garantiscono tale esposizione, piuttosto che dalla capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni creditizie da altre fonti; la fonte principale di tali flussi di cassa corrisponderebbe ai canoni di leasing o di locazione, o ai proventi della vendita degli immobili residenziali o degli immobili non residenziali.

L'articolo 4, punto 75 quater "esposizione inerente ad immobili non produttori di reddito" o "esposizione non-IPRE", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali che non è un'esposizione IPRE.

2. l'esposizione è verso una persona fisica ed è garantita da un'unità abitativa produttrice di reddito, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un'unità abitativa unica quanto laddove l'unità abitativa sia una parte separata all'interno del bene immobile, e le esposizioni totali dell'ente verso tale persona non sono garantite da più di quattro beni immobili, compresi quelli che non sono immobili residenziali o che non soddisfano nessuno dei criteri di cui al presente punto, oppure quattro unità abitative separate all'interno di beni immobili;
 3. l'esposizione è verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l'uso di una residenza primaria nell'immobile oggetto del prestito;
 4. l'esposizione è verso imprese di edilizia residenziale pubblica o associazioni senza scopo di lucro disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata;
- iii. un'esposizione IPRE che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui al punto ii), della presente lettera, è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 2;
- b) se l'esposizione è garantita da un immobile non residenziale, l'esposizione è trattata come segue:
- i) un'esposizione non IPRE è trattata conformemente all'articolo 126, paragrafo 1;
 - ii) un'esposizione IPRE è trattata conformemente all'articolo 126, paragrafo 2.

Per poter beneficiare del trattamento di cui al paragrafo 2 un'esposizione garantita da un bene immobile soddisfa tutte le seguenti condizioni previste dal paragrafo 3:

a) il bene immobile che garantisce l'esposizione soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- i. il bene immobile è stato completato integralmente;
- ii. il bene immobile è una foresta o un terreno agricolo;
- iii. il prestito è a favore di una persona fisica e il bene immobile è un immobile residenziale in costruzione o un terreno su cui è progettata la costruzione di un immobile residenziale, laddove tale progetto sia stato legittimamente approvato da tutte le autorità interessate, a seconda dei casi, e se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:

1. il bene immobile non ha più di quattro unità abitative e sarà la residenza primaria del debitore e il prestito a tale persona fisica non finanzia indirettamente esposizioni ADC;
2. un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale oppure un organismo del settore pubblico, le esposizioni verso i quali sono trattate rispettivamente ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, o dell'articolo 116, paragrafo 4, è coinvolta/o e dispone dei poteri giuridici e della capacità per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole ed è tenuta/o o si è impegnata/o in modo giuridicamente vincolante a garantirlo laddove la costruzione non verrebbe altrimenti terminata entro un siffatto lasso di tempo ragionevole. In alternativa, è predisposto un meccanismo giuridico equivalente volto a garantire che il bene immobile in fase di

costruzione sia completato entro un lasso di tempo ragionevole;

- b) l'esposizione è garantita da un privilegio di primo grado detenuto dall'ente sul bene immobile oppure l'ente detiene il privilegio di primo grado e qualsiasi altro gravame di rango sequenzialmente inferiore su tale immobile;
- c) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore²¹;
- d) tutte le informazioni richieste al momento dell'assunzione dell'esposizione e a fini di monitoraggio sono adeguatamente documentate, comprese quelle concernenti la capacità di rimborso del debitore e la valutazione dell'immobile;
- e) i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono rispettati.

Ai fini di identificare la tipologia di garanzia immobiliare²² resta valida l'alimentazione della variabile 05365 - DIGIT TIPO GARANZIA IMMOBILIARE²³ mentre per indicare il valore dell'immobile viene inserita

²¹ Ai fini della lettera c), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell'immobile quanto sulle prestazioni del debitore.

²² L'articolo 4 punto 75 definisce "immobile residenziale", uno degli elementi seguenti:

- a) un immobile che ha la natura di abitazione e che soddisfa tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l'occupazione a fini abitativi;
- b) un immobile che ha la natura di abitazione e che è ancora in costruzione, a condizione che si preveda che l'immobile soddisfi tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l'occupazione a fini abitativi;
- c) il diritto di abitare un appartamento in cooperative edilizie situate in Svezia;
- d) un terreno accessorio di un bene immobile di cui alle lettere a), b) o c);"

L'articolo 4 punto 75 bis definisce "immobile non residenziale", un immobile che non è un immobile residenziale.

²³ L'articolo 4 punto 75 quinquies definisce "esposizione garantita da immobili residenziali" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili residenziali", un'esposizione garantita da immobili residenziali o un'esposizione considerata tale in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4;

L'articolo 4 punto 75 sexies definisce "esposizione garantita da immobili non residenziali" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili non residenziali" un'esposizione garantita da "immobili non residenziali";

la nuova variabile **06313 – FV DELLA GARANZIA REALE (CRR3)** da alimentare secondo le indicazioni dell'articolo 229 paragrafo 1, che con l'introduzione della CRR3 ha subito sostanziali modifiche.

Al fine di identificare la tipologia di immobile IPRE e non IPRE viene introdotta la nuova variabile **05548 - IMMOBILE IPRE** da alimentare sulle FTO 01171.43, 01171.81, 01189.03, 01189.05²⁴, 01189.06, 03914.00 e sulla FTA di garanzia 09701.02 e con il seguente dominio:

0 = NO (NON IPRE)

1 = IPRE CHE SODDISFA LE CONDIZIONI ART.124, PAR 2, LETTERA A

2 = IPRE CHE NON SODDISFA LE CONDIZIONI ART.124, PAR 2, LETTERA A

Al fine di identificare la tipologia esposizioni ADC viene inserita la nuova variabile **05549 - ESPOSIZIONE ADC ART.126 BIS - CRR3** con il seguente dominio:

- 1= ESPOSIZIONE ADC CON RW= 150% (ART.126 BIS, PAR1) - ESCLUSI TITOLI.
- 2= ESPOSIZIONE ADC CON RW= 100% (ART.126 BIS, PAR2) - ESCLUSI TITOLI.

L'articolo 4 punto 75 septies definisce "esposizione garantita da beni immobili" o "esposizione garantita da un'ipoteca su beni immobili" o "esposizione assistita da garanzie immobiliari", un'esposizione garantita da immobili residenziali o immobili non residenziali o un'esposizione considerata tale in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4;

²⁴ Il ragionamento crea la FTA 09701.92, relativa alle garanzie rappresentate dal bene oggetto di operazioni di leasing.

Al fine di identificare un'esposizione garantita da un bene immobile che soddisfa tutte le condizioni dell'articolo 124, paragrafo 3 continua ad essere utilizzata la variabile 05752 - AMMISSIBILITÀ SPECIFICA.

Il paragrafo 6 dell'articolo 124 prevede che ai fini dell'articolo 125, paragrafo 2, e dell'articolo 126, paragrafo 2, bisogna applicare il rapporto esposizione/valore ("ETV"). Tale rapporto è calcolato dividendo l'importo lordo²⁵ dell'esposizione per il valore dell'immobile.

Ai fini della determinazione dell'importo lordo dell'esposizione del rapporto ETV, la lettera c del paragrafo 6 dell'articolo 124 prevede di tenere conto di eventuali privilegi di rango senior detenuti da una parte diversa dall'ente²⁶. In tal caso l'importo lordo dell'esposizione è calcolato come la somma dell'importo lordo dell'esposizione del privilegio dell'ente e degli importi lordi dell'esposizione per tutti gli altri privilegi di rango equivalente o superiore a quello del privilegio dell'ente²⁷. Inoltre, sempre al paragrafo 6, viene previsto che ai fini della determinazione dell'importo lordo dell'esposizione se un ente dispone di più di un'esposizione garantita dallo stesso bene immobile e tali esposizioni

²⁵ L'importo lordo dell'esposizione è calcolato come il valore contabile dell'elemento dell'attivo relativo all'esposizione garantita da immobili e qualsiasi importo non utilizzato ma irrevocabile che, una volta utilizzato, aumenterebbe il valore dell'esposizione garantita da immobili. Inoltre, l'importo lordo dell'esposizione è calcolato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti ai sensi dell'articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell'articolo 34 relative ad attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione o a qualsiasi forma di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, ad eccezione dei conti di depositi costituiti in garanzia presso l'ente prestatore che soddisfano tutti i requisiti per la compensazione in bilancio, nel contesto di accordi quadro di compensazione ai sensi degli articoli 196 e 206 oppure ai sensi di altri accordi di compensazione delle poste in bilancio ai sensi degli articoli 195 e 205, e sono stati costituiti in garanzia in maniera incondizionata e irrevocabile ai soli fini dell'adempimento dell'obbligazione creditizia connessa all'esposizione garantita dall'immobile;

²⁶ Se non si dispone di informazioni sufficienti per accertare il rango degli altri privilegi, l'ente dovrebbe trattare tali privilegi classificandoli con un rango pari (pari passu) a quello del privilegio junior detenuto dall'ente. L'ente determina innanzitutto il fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2 ("ponderazione del rischio di base"), a seconda dei casi.

sono garantite da privilegi su tale bene immobile sequenzialmente in ordine di rango senza che alcun terzo detenga alcun privilegio afferente a un rango intermedio, le esposizioni sono trattate come un'unica esposizione combinata e gli importi lordi dell'esposizione per le singole esposizioni sono sommati per calcolare l'importo lordo dell'esposizione per tale unica esposizione combinata.

Ai fini della corretta determinazione di eventuali privilegi di rango senior relativi allo stesso bene, per soddisfare quanto previsto precedentemente, vengono inserite le seguenti nuove variabili sulle FTO 01171.43, 01171.81, 01189.03, 01189.05, 01189.06, 03914.00 e sulla FTA di garanzia 09701.02:

- **05562 = CODICE GARANZIA (ART.124, 125 E 126 CRR3 E ESG)²⁸**
- **05563 = RANGO DEL PRIVILEGIO (ART. 124, 125 e 126 CRR3)**
- **07537 = IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI CON RANGO SENIOR (ART. 124, 125 e 126 CRR 3)**

Di seguito degli esempi di alimentazione delle variabili di input e di calcolo del valore ETV da applicare per determinare l'RW.

Caso 1: stessa garanzia a copertura di due rapporti dello stesso NDG. Nessun privilegio di un terzo sulla garanzia.

²⁷ Se non si dispone di informazioni sufficienti per accertare il rango degli altri privilegi, l'ente dovrebbe trattare tali privilegi classificandoli con un rango pari (pari passu) a quello del privilegio junior detenuto dall'ente (articolo 124, punto 5, lettera c).

²⁸ L'alimentazione della variabile 05562 con lo stesso codice presuppone che la garanzia insista sugli stessi beni. In tal senso, si differenzia dall'alimentazione della variabile ID-GAR-REALE (variabile 05504).

| TIPO RECORD (00348) | NDG (00030) | CODICE RAP/GAR (00204) | IMPORTO (07505) | VALORE DELL'IMMOBILE (06313) | IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI CON RANGO SENIOR (07537) | RANGO DEL PRIVILEGIO (05563) | CODICE GARANZIA (05562) |
|---------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| RAPPORTO | 11111 | R1 | 10 | | | | - |
| GARANZIA | 11111 | G1 | | 100 | | 01 | AAAA |
| RAPPORTO | 11111 | R2 | 15 | | | | |
| GARANZIA | 11111 | G2 | | 90 | | 02 | AAAA |

Si calcola un unico **rapporto ETV** relativo al codice garanzia AAAA da applicare a entrambi i rapporti R1 e R2 dell'ndg 11111 ed è pari a **25/100**. Il numeratore è pari a 10 (R1) + 15 (R2) mentre il denominatore è pari a 100 (valore della garanzia con la variabile 05563 con valore più basso). Il moltiplicatore pari a 1,25 è applicato a R2.

Caso 2: stessa garanzia a copertura di due rapporti dello stesso NDG.
Il privilegio di rango 01 appartiene ad un terzo ed ha un valore di 20.

| TIPO RECORD (00348) | NDG (00030) | CODICE RAP/GAR (00204) | IMPORTO (07505) | VALORE DELL'IMMOBILE (06313) | IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI CON RANGO SENIOR (07537) | RANGO DEL PRIVILEGIO (05563) | CODICE GARANZIA (05562) |
|---------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| RAPPORTO | 11111 | R1 | 10 | | | | - |
| GARANZIA | 11111 | G1 | | 100 | 20 (rango 01) | 02 | AAAA |
| RAPPORTO | 11111 | R2 | 15 | | | | |
| GARANZIA | 11111 | G2 | | 90 | | 03 | AAAA |

Si calcola un unico **RAPPORTO ETV** relativo al codice garanzia AAAA da applicare a entrambi i rapporti R1 e R2 dell'ndg 11111 ed è pari a **45/120**. Il numeratore è pari a 10+15+20 (valore esposizioni in capo all'ente (R1+R2) più importo delle esposizioni con rango 01 senior)

mentre il denominatore è pari a 100+20 (07537 importo delle esposizioni con rango 01 senior). Il moltiplicatore pari a 1,25 è applicato a R1 e R2.

Caso 3: stessa garanzia a copertura di 4 rapporti di due NDG diversi. Il privilegio di rango 01 appartiene ad un terzo ed ha un valore di 5.

| TIPO RECORD (00348) | NDG (00030) | CODICE RAP/GAR (00204) | IMPORTO (07505) | VALORE DELL'IMMOBILE (06313) | IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI CON RANGO SENIOR (07537) | RANGO DEL PRIVILEGIO (05563) | CODICE GARANZIA (05562) |
|------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| RAPPORTO | 11111 | R1 | 10 | | | | |
| GARANZIA | 11111 | G1 | | 100 | 5 (rango 01) | 02 | AAAA |
| RAPPORTO | 11111 | R2 | 15 | | | | |
| GARANZIA | 11111 | G2 | | 90 | | 03 | AAAA |
| RAPPORTO | 22222 | R3 | 62 | | | | |
| GARANZIA | 22222 | G3 | | 75 | | 04 | AAAA |
| RAPPORTO | 22222 | R4 | 20 | | | | |
| GARANZIA | 22222 | G4 | | 13 | | 05 | AAAA |

Si calcola un unico **RAPPORTO ETV** relativo al codice garanzia AAAA da applicare a R1 e R2 dell'ndg 11111 ed a R3 e R4 dell'ndg 22222 ed è pari a **112/105**. Il numeratore è pari a 10+15+62+20+5 (valore esposizioni dell'ente (R1+R2+R3+R4) più importo delle esposizioni con rango 01 senior) mentre il denominatore è pari a 100 + 5 (valore della garanzia con la variabile 05563 con valore più basso + 07537 importo delle esposizioni con rango 01 senior). Il moltiplicatore pari a 1,25 è applicato a R1, R2, R3 e R4.

Inoltre, al paragrafo 6.c, viene previsto che una volta determinato il rapporto ETV l'ente attribuisce il fattore di ponderazione del rischio conformemente alle tabelle previste agli articoli 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2 e a seconda dei casi è necessario rettificare

tale fattore per un moltiplicatore pari a 1,25, ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio dei privilegi di rango junior.

Qualora il fattore di ponderazione del rischio di base corrisponda alla categoria ETV inferiore, il moltiplicatore non è applicato.

La ponderazione del rischio risultante dalla moltiplicazione del fattore di ponderazione del rischio di base per 1,25 è limitata al valore del fattore di ponderazione del rischio che si applicherebbe all'esposizione qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non fossero soddisfatti.

L'applicazione del moltiplicatore e del cap al fattore di ponderazione vengono demandati alla funzione extra-tabellare F05_2_6 e F05_2_7²⁹.

Ai fini dell'applicazione della deroga prevista al paragrafo 2 comma 2 degli articoli 125 e 126 viene introdotta la nuova variabile **05553 - DEROGA PREVISTA ART.125/ART.126 PAR.2 COMMA 2** da alimentare sulle FTO delle esposizioni con il seguente domino 0=NO, 1=SI.

I trattamenti previsti ai paragrafi 1 e 2 degli articoli 125 e 126 sono rimandati alla CRM e di conseguenza viene modificata la funzione extra-tabellare **F05_2_6 - LA CREDIT RISK MITIGATION PER BASILEA3**.

Al fine di consentire la corretta applicazione delle F05_2_6 e F05_2_7 viene rivisto inoltre il domino della variabile 05999 introducendo nuove valori per gestire le nuove richieste informative contenute negli schemi segnaletici in tema di esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili. In particolare, i valori che saranno impostati nelle fasi di CRM saranno i seguenti:

²⁹ Le funzioni extra-tabellari F05_2_6 e F05_2_7 non sono contenute in allegato alla presente nota tecnica ma saranno pubblicate successivamente.

| ESPOSIZIONI GARANTITE DA IPOTECHE SU BENI IMMOBILI | | |
|--|--|---|
| CATEGORIA | SUB CATEGORIA | VARIABILE 05999 impostata da F05_2_6 ³⁰ |
| a.Secured by mortgages on residential immovable property - non-IPRE (secured) | Non-IPRE exposures treated in accordance with Article 125(1), except last subparagraph, point (a) of Regulation (EU) No 575/2013, except last paragraph. | 1609, 6409 |
| | | |
| b.Secured by mortgages on residential immovable property - non-IPRE (unsecured) | Article 125(1), last subparagraph, point (b) of Regulation (EU) No 575/2013. | 1619, 6419 |
| | | |
| c. Secured by mortgages on residential immovable property - Other - non-IPRE | Exposures that do not meet the conditions in Article 124(3) or any part of a non -ADC exposure that exceeds the nominal amount of the lien of the property, referred to in Article 124(1), point (a) of Regulation (EU) No 575/2013 | 1629, 6429 |
| | | |
| d.Secured by mortgages on residential immovable property – IPRE | Article 125(2) of Regulation (EU) No 575/2013; | 1539, 6339 |
| | IPRE exposures meeting any of the conditions laid down in Article 124(2), point (a)(ii), points (1) to (4) of Regulation (EU) No 575/2013; | 1509, 1519 6309, 6319 |
| | IPRE exposures where the derogation set out in Article 125(2) of Regulation (EU) No 575/2013, subparagraph 2 is applied. | 1549, 1559 6349, 6359 |
| | | |
| e. Secured by mortgages on residential immovable property – Other - IPRE | Exposures that do not meet the conditions in Article 124(3) or any part of a non -ADC exposure that exceeds the nominal amount of the lien of the property, referred to in Article 124(1), point (b) of Regulation (EU) No 575/2013. | 1529, 6329 |
| | | |

³⁰ Nella F05_2_7 i valori della variabile 05999 saranno impostati con “8” finale.

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| f.Secured by mortgages on commercial immovable property - non-IPRE (secured) | Non-IPRE exposures treated in accordance with Article 126(1), except last subparagraph, point (a) of Regulation (EU) No 575/2013. | 1709, 6509 |
| | | |
| g.Secured by mortgages on commercial immovable property - non-IPRE (unsecured) | Article [126(1), last subparagraph, point (b) of Regulation (EU) No 575/2013. | 1719, 6519 |
| | | |
| h.Secured by mortgages on commercial immovable property – Other – non-IPRE | Exposures that do not meet the conditions in Article 124(3) or any part of a non -ADC exposure that exceeds the nominal amount of the lien of the property, referred to in Article 124(1), point (a) of Regulation (EU) No 575/2013. | 1729, 6529 |
| i.Secured by mortgages on commercial immovable property – IPRE | Article 126(2) of Regulation (EU) No 575/2013. | 1839, 6239 |
| | IPRE exposures where the derogation set out in Article 126(2) of Regulation (EU) No 575/2013, subparagraph 2 is applied. | 1809, 1819 6209, 6219 |
| | | |
| j. Secured by mortgages on commercial immovable property - Other – IPRE | Exposures that do not meet the conditions in Article 124(3) or any part of a non -ADC exposure that exceeds the nominal amount of the lien of the property, referred to in Article 124(1), point (b) of Regulation (EU) No 575/2013. | 1829, 6229 |

Il CRR3 introduce il nuovo articolo 126 bis inerente le esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni (esposizioni ADC). In particolare al paragrafo 1 viene previsto che a un'esposizione ADC è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.

Al paragrafo 2 viene previsto che alle esposizioni ADC relative a immobili residenziali può tuttavia essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a condizione che, l'ente applichi solide norme di assunzione e monitoraggio che soddisfino i requisiti di

cui agli articoli 74 e 79 della direttiva 2013/36/UE e che almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

a) i contratti di prevendita o pre-locazione finanziaria giuridicamente vincolanti, per i quali l'acquirente o il locatario ha effettuato un cospicuo deposito in denaro soggetto a trattenuta in caso di risoluzione del contratto o laddove il finanziamento sia garantito in maniera equivalente, o i contratti di vendita o locazione giuridicamente vincolanti, anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato a rate in funzione dei progressi dei lavori di costruzione, costituiscono una parte significativa dei contratti totali;

b) il debitore ha notevole capitale proprio a rischio, rappresentato come importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore rispetto al valore stimato dell'immobile residenziale al momento del completamento.

Ai fini di identificare le esposizioni ADC valgono le considerazioni del precedente paragrafo con riferimento alla variabile 05549.

3.15. Esposizioni in stato di default (art. 127)

Il CRR3 modifica l'articolo 127 inerente le esposizioni in stato di default. In particolare, il paragrafo 3 è sostituito completamente e prevede che al valore di esposizioni non-IPRE garantite da immobili residenziali o non residenziali in conformità rispettivamente dell'articolo 125 e dell'articolo 126 che rimane dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all'articolo 178.

Per quanto attiene invece al paragrafo 1, lo stesso viene rivisto al fine di recepire quanto indicato dal Regolamento (UE) n. 954/2022 per

quanto attiene le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche.

Il trattamento previsto al paragrafo 3 è rimandato alla CRM e di conseguenza viene modificata la funzione extra-tabella **F05_2_6 - LA CREDIT RISK MITIGATION PER BASILEA3** mentre quello previsto dal paragrafo 1 è stato già oggetto di modifiche alla procedura PUMA (Cfr. NT sulle “modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (Regolamento (UE) n. 954/2022)” del 24.06.2022).

3.16. Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (art. 129)

Il CRR3 modifica l'articolo 129 inerente le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. In particolare, il paragrafo 5 prevede nuovi fattori di ponderazione del rischio per le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile fatta da un'ECAI prescelta che sono ponderate sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente emittente. Nello specifico è stato modificato il fattore di ponderazione per le esposizioni che sono ponderate per il rischio al 50 %, che ora risulta essere pari a 25 % e sono stati aggiunti i tre seguenti fattori di ponderazione:

a bis) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 30 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 15 %;

a ter) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 40 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;

b bis) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 75 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 35 %.

Al fine di gestire la modifica delle % di RW è necessario modificare la **TCOR037 - TAVOLA DELLE PONDERAZIONI**.

3.17. Esposizioni in strumenti di capitale (art. 133)

Il CRR3 modifica integralmente l'articolo 133 inerente le esposizioni in strumenti di capitale.

Al paragrafo 1 vengono indicati gli elementi da classificare come esposizioni in strumenti di capitale da ponderare al 250% e al fine di riconoscerli continua ad essere richiesta l'alimentazione della variabile 05818 - STRUMENTI DI CAPITALE DA PONDERARE AL 250% sulle FTO 01063.02/11, 01067.02/72/98, 01071.20/22, 01079.02/42/44/62/64.

Al paragrafo 4 vengono indicate le esposizioni in strumenti di capitale da ponderare al 400%. In particolare ci si riferisce a :

- a) investimenti per fini di rivendita a breve termine;
- b) investimenti in imprese di venture capital o investimenti analoghi acquisiti in previsione di significative plusvalenze a breve termine.

Inoltre, il paragrafo 4 prevede che in deroga al primo comma, agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, compresi gli investimenti in strumenti di capitale di imprese clienti con i quali l'ente intrattiene o intende stabilire una relazione d'affari a lungo termine e debt-equity swap per fini di ristrutturazione di imprese è assegnato un

fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 3 o 5, a seconda dei casi. Ai fini del presente articolo, un investimento a lungo termine in strumenti di capitale è un investimento in strumenti di capitale detenuto per tre anni o più o compiuto con l'intenzione di mantenerlo per tre anni o più, secondo quanto approvato dall'alta dirigenza dell'ente.

Al fine di riconoscere le esposizioni in “private equity” e “venture capital” di cui al paragrafo 4 viene richiesta:

- per le esposizioni diverse da titoli l'alimentazione della variabile 05705 - DIGIT PER LA SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE con il valore 9 che viene rinominato in “**PRIVATE EQUITY O VENTURE CAPITAL**”;
- per le esposizioni in titoli viene aggiunto il nuovo digit in **TCOR028 - PRIVATE EQUITY O VENTURE CAPITAL (CRR3)** con il seguente dominio: 1= PRIVATE EQUITY 2= VENTURE CAPITAL³¹.

Al fine di riconoscere le esposizioni diverse da quelle in private equity e venture capital di cui al paragrafo 4 viene introdotta la nuova variabile **05561 - STRUMENTI DI CAPITALE 400% (ART.133 (4))** sulle FTO 01063.02/11, 01067.02/72/98, 01071.20/22, 01079.02/42/44/62/64.

Al paragrafo 5 vengono indicate le esposizioni in strumenti di capitale da ponderare al 100% fino alla parte di tali esposizioni in strumenti di capitale che complessivamente non supera il 10 % dei fondi propri dell'ente qualora vengono soddisfatte determinate caratteristiche.

In particolare ci si riferisce a esposizioni in strumenti di capitale assunte nell'ambito di programmi legislativi destinati a promuovere

³¹ L'attuale digit di TCOR 28 – ESPOSIZIONI AD ALTO RISCHIO non deve essere più alimentato e rimane valido solo per gli intermediari finanziari.

determinati settori dell'economia per le quali gli enti hanno ricevuto l'autorizzazione e che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) i programmi legislativi prevedono sovvenzioni consistenti o garanzie, anche da parte di banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi pubblici di sviluppo come definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, od organizzazioni internazionali, per l'investimento a favore dell'ente;

b) i programmi legislativi comportano una qualche forma di vigilanza pubblica;

c) i programmi legislativi comportano restrizioni all'investimento in strumenti di capitale, quali limitazioni alle dimensioni e ai tipi di imprese in cui l'ente investe, alle quantità ammissibili di interessenze partecipative, all'ubicazione geografica e ad altri fattori pertinenti che limitano il potenziale dell'investimento per l'ente che effettua l'investimento.

Al fine di riconoscere le esposizioni di cui al paragrafo 5 viene introdotta la nuova variabile importo **07536 – AMMONTARE DA PONDERARE AL 100% NELL'AMBITO DI PROGRAMMI LEGISLATIVI (ART. 133 (5))** da alimentare sulle FTO 01067.02/72.

Al paragrafo 6 viene applicato un fattore di ponderazione pari allo 0% alle esposizioni in strumenti di capitale verso banche centrali. Tale tipologia di esposizione viene riconosciuta attraverso l'utilizzo delle variabili dei portafogli prudenziali (05706/05707/05720) che sono derivate in fase ACA e nella CRM.

Al paragrafo 7 viene previsto che alle esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da un debt-equity swap effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito non è assegnato un fattore di ponderazione

del rischio inferiore a quello che si applicherebbe qualora gli strumenti di capitale fossero rimasti nel portafoglio di debito.

L'indicazione del fattore di ponderazione minore tra quello dello strumento di capitale e quello che si applicherebbe qualora gli strumenti di capitale fossero rimasti nel portafoglio di debito deve essere contenuta nella variabile 05724.

Il CRR 3 introduce il nuovo articolo 495 bis relativo alle disposizioni transitorie per le esposizioni in strumenti di capitale.

In particolare, al paragrafo 1 è previsto che in deroga al trattamento di cui all'articolo 133, paragrafo 3, alle esposizioni in strumenti di capitale sono assegnati i fattori di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l'8 luglio 2024, limitato al 250 %, e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

- a) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- b) 130 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- c) 160 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- d) 190 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
- e) 220 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.

Al paragrafo 2, l'articolo prevede che in deroga al trattamento di cui all'articolo 133, paragrafo 4, alle esposizioni in strumenti di capitale sono assegnati i fattori di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l'8 luglio 2024 e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

- a) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- b) 160 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- c) 220 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- d) 280 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;

e) 340 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.

Al paragrafo 3 l'articolo prevede, che in deroga all'articolo 133, gli enti possono continuare ad assegnare lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicabile all' 8 luglio 2024 alle esposizioni in strumenti di capitale, compresa la parte delle esposizioni non dedotte dai fondi propri conformemente all'articolo 471, verso soggetti di cui erano azionisti al 27 ottobre 2021 per sei anni consecutivi e sui quali essi — anche insieme alla rete (network) cui gli enti appartengono — esercitano un'influenza o un controllo notevoli ai sensi della direttiva 2013/34/UE o dei principi contabili cui è soggetto l'ente a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, oppure qualora esista un rapporto analogo tra qualsiasi persona fisica o giuridica o una rete (network) di enti e un'impresa o qualora un ente sia in grado di nominare almeno un membro dell'organo di amministrazione dell'entità.

Al fine di gestire i trattamenti previsti dai precedenti paragrafi 1, 2, 3 è necessario introdurre una nuova variabile **05571 - PONDERAZIONE CRR2 APPLICATA ALLA DATA DELL'8 LUGLIO 2024** sugli strumenti di capitale dove sono alimentati i variabili 05818=1 (RW pari a 250%) oppure 05561 =1 (RW pari a 400%) oppure su 05705 = 9 (altro rischio per la CRR2 con RW pari a 250%).

Ai fini dell'applicazione del solo paragrafo 3 viene introdotta la nuova variabile **05569 – DEROGA ARTICOLO 495 BIS, PARAGRAFO 3** con 0=NO, 1=SI da alimentare sulla FTO 01071.22.

All'articolo 495 relativo al trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB è previsto quanto segue:

- al paragrafo 1 che in deroga all'articolo 107, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2029 e fatto salvo l'articolo 495 bis, paragrafo 3, gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per ciascuna esposizione in strumenti di capitale per la quale è stata concessa loro l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB come l'importo maggiore tra i seguenti:
 - a) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma dell'articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2;
 - b) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del presente regolamento nella versione applicabile l'8 luglio 2024.
- al paragrafo 2 che anziché applicare il trattamento di cui al paragrafo 1, gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale possono applicare il trattamento di cui all'articolo 133 a tutte le loro esposizioni in strumenti di capitale in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2029. Se gli enti applicano il primo comma del presente paragrafo, non si applica l'articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2. Ai fini del presente paragrafo non si applicano le condizioni per tornare all'uso di metodi meno sofisticati di cui all'articolo 149.

Al fine di riconoscere le esposizioni in strumenti di capitale che ricadono nell'articolo 495 (1) punto a) e 495 (2) nel nuovo template C

07.00 è stata aggiunta la riga 064 con riferimento a “of which: Equity exposures under the IRB approach”.

A tal fine per riconoscere tali esposizioni viene introdotta la nuova variabile **05637 – STRUMENTI DI CAPITALI SOGGETTI AD APPROCCIO IRB (ART.495, PARAGRAFO 1, PUNTO A) E PARAGRAFO 2)** con il dominio 0=NO, 1=SI³².

Ai fini di gestire correttamente l'attribuzione del portafoglio “esposizioni in strumenti di capitale” dei sottostanti titoli di quote di OICR tutte le nuove variabili sopra descritte devono essere inserite anche sulle FTO/FTA 01063.51/77 e 03940.01.

3.18. Esposizioni in debito subordinato (art. 128)

L'articolo 128 è completamente rivisto con la CRR3 e al primo comma prevede che sono da trattare come esposizioni da debito subordinato:

a) esposizioni debitorie che sono subordinate a crediti vantati da creditori ordinari non garantiti;

b) strumenti di fondi propri nella misura in cui tali strumenti non siano considerati esposizioni in strumenti di capitale a norma dell'articolo 133, paragrafo 1; e

c) esposizioni derivanti dalla detenzione, da parte dell'ente, di strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter.

³² Gli strumenti di capitale che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 495 paragrafo 1, punto b) devono essere segnalate nel template relativi alla metodologia IRB.

Al secondo comma si prevede che alle esposizioni da debito subordinato è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte dai fondi propri o soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.

Le esposizioni di cui alla lettera c) del primo comma sono identificate dalla FTO 01079.02, 01063.51/77 e 03940.01 relativa ai titoli subordinati attivi di proprietà quando il digit **“SE AMMISSIBILE A FINI MREL PER L’EMITTENTE”** di TCOR028 è pari a 1 e le FTO 01079.42/44/62/64 relative ai finanziamenti in strumenti subordinati quando la variabile 05672 - STRUMENTO POTENZIALMENTE AMMISSIBILE MREL è pari a 1.

Le esposizioni di cui alle lettere a) e b) sono identificate dalle FTO di cui sopra quanto la variabile 05818 è pari a 0.

3.19. Condizioni di utilizzo parziale permanente (art. 150)

Il CRR3 modifica l'articolo 150 e in particolare per il portafoglio per le esposizioni assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e) non è più possibile applicare il metodo standardizzato parzialmente e pertanto non è più possibile l'alimentazione della variabile **05889 - DIGIT ESPOSIZ. SOGGETTE ALL'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DELLA MET.STANDARD** pari ad 1. Per quanto riguarda le altre classi di esposizioni resta a carico dell'ente segnalante l'opportuna valorizzazione della suddetta variabile.

3.20. Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al FVOCI (Art. 468)

Il CRR3 sostituisce l'articolo 468 prevedendo che, in deroga all'art. 35, fino al 31 dicembre 2025 ("periodo di trattamento temporaneo"), gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l'importo A, determinato conformemente alla formula seguente:

$$A = a \cdot f$$

dove:

a=l'importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio "Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo", corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2 e verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4, della CRR, ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate³³

f= il fattore applicabile a ciascun anno di riferimento del periodo di trattamento temporaneo fissato pari a 1 fino al 31 dicembre 2025.

Al fine di gestire tale importo A, sulle FTO 01063.02/11 devono continuare ad essere alimentati i campi importo 07504 - PERDITE NON REALIZZATE – ART. 468 CRR e 07513 - PROFITTI NON REALIZZATI – ART. 468 CRR che continueranno ad essere trattati nei ragionamenti RAG-UTILB2 e RAG-UTILEVA.

³³ Come definite all'appendice A dell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ("allegato relativo all'IFRS 9").

Si fa presente che, come stabilito dall'articolo 2 del Regolamento UE 2024/1623 tale trattamento deve essere applicato già a partire dal 9 luglio 2024.

3.21. Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro (Art. 500 bis)

Il CRR3 sostituisce l'articolo 500 bis in modo da prorogare di due anni il trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di uno Stato membro.

In particolare, fino al 31 dicembre 2026 al fattore di ponderazione del rischio determinato in conformità all'articolo 114, paragrafo 2 nei confronti delle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica la seguente percentuale:

- a) 0% fino al 31 dicembre 2024;
- b) 20% nel 2025;
- c) 50% nel 2026.

Tale disposizione continuerà ad essere gestita mediante l'alimentazione del campo 05724 - PONDERAZIONE SPECIFICA.

Si fa presente che, come stabilito dall'articolo 2 del Regolamento UE 2024/1623 tale trattamento deve essere applicato già a partire dal 9 luglio 2024.

4) LA CREDIT RISK MITIGATION (CRM)

L'articolo 197 con riferimento all'ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi al paragrafo 1.c non ammette più come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da imprese di investimento, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o a una classe superiore.

L'articolo 201, con riferimento ai fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi, viene modificato. In particolare, viene introdotta la lettera "f bis" dove sono ammessi come fornitori di protezione i soggetti del settore finanziario regolamentati. Inoltre, è introdotta la nuova lettera "g" che prevede che se non viene fornita la protezione del credito a un'esposizione verso la cartolarizzazione, altre imprese che dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta, comprese le imprese madri, le filiazioni o i soggetti affiliati del debitore, se l'esposizione diretta verso tali imprese madri, filiazioni o soggetti affiliati ha un fattore di ponderazione del rischio inferiore all'esposizione verso il debitore.

Ai fini PUMA le nuove indicazioni dell'articolo 197 e dell'articolo 201 con riferimento a quanto previsto alla nuova lettera g) vengono gestite attraverso l'alimentazione delle variabili 05751 e 05752 mentre per identificare i soggetti del settore finanziario regolamentati come garanti ammessi previsti alla lettera f bis) dell'articolo 201 è necessaria la valorizzazione della variabile 05705=7.

L'articolo 204 con riferimento ai tipi ammissibili di derivati su crediti viene modificato. Nello specifico, al nuovo paragrafo 3, viene previsto

che i derivati su crediti di tipo first-to-default e tutti gli altri derivati su crediti di tipo nth-to-default non sono forme ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo.

Per inibire tale tipologia di garanzie da quelle ammissibili, alimentate sulla FTO 01594.01, viene utilizzata la variabile **00508 - TIPOLOGIA BASKET**. In particolare, se la variabile 00508 assume i valori 5 o 6 le variabili 05751 e 05752 relative all'ammissibilità delle garanzie non devono essere alimentate con il valore 1.

L'articolo 219 con riferimento alla compensazione in bilancio viene modificato e non viene più previsto che la compensazione debba avvenire per i prestiti e i depositi dell'ente che sono denominati nella stessa valuta. È pertanto possibile effettuare compensazioni anche tra prestiti e depositi aventi valuta differente.

L'articolo 220 con riferimento all'utilizzo del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità per gli accordi quadro di compensazione viene modificato. Nello specifico i) viene eliminata la possibilità di utilizzare il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne previsto all'articolo 225 che viene soppresso e ii) vengono previste modifiche alla formula di calcolo di E^* .

In particolare il paragrafo 3 introduce la seguente nuova formula per il calcolo di E^* :

$$E^* = \max \left(0; \sum_i E_i - \sum_j C_j + 0,4 \cdot E_{\text{net}} + 0,6 \cdot \frac{E_{\text{gross}}}{\sqrt{N}} + \sum_k |E_k^{\text{fx}}| \cdot H_k^{\text{fx}} \right)$$

dove:

i = l'indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell'ambito dell'accordo, che sono concessi in prestito, venduti con un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure forniti dall'ente alla controparte;

j = l'indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell'ambito dell'accordo, che sono assunti in prestito, acquistati con un patto di rivendita oppure detenuti dall'ente;

k = l'indice che rappresenta tutte le valute separate in cui sono denominati titoli, merci o posizioni per cassa nell'ambito dell'accordo;

E_i = il valore dell'esposizione di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa i , oggetto di concessione in prestito, vendita tramite un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure fornitura alla controparte in base all'accordo che si applicherebbe in assenza di protezione del credito, laddove gli enti calcolino gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 2 o 3, a seconda dei casi;

C_j = il valore di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa j oggetto di assunzione in prestito, acquisto con un patto di rivendita o detenzione da parte dell'ente nell'ambito dell'accordo;

E_k^{fx} = la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera b);

H_k^{fx} = la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k ;

E_{net} = l'esposizione netta dell'accordo, calcolata come segue:

$$E_{net} = \left| \sum_{l=1}^N |E_l^{sec}| \cdot H_l^{sec} \right|$$

dove:

I = l'indice che rappresenta tutti i gruppi distinti degli stessi titoli e tutti i tipi distinti delle stesse merci nell'ambito dell'accordo;

E_l^{sec} = la posizione netta (positiva o negativa) in un determinato gruppo di titoli I , o un determinato tipo di merci I , nell'ambito dell'accordo, calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera a);

H_l^{sec} = la rettifica per volatilità adeguata per un determinato gruppo di titoli I , o un determinato tipo di merci I , stabilita conformemente al paragrafo 2, lettera c). Il segno di H_l^{sec} è determinato nel modo seguente:

- a) ha segno positivo quando il gruppo di titoli è concesso in prestito, venduto tramite contratto di vendita con patto di riacquisto oppure scambiato in modo simile a operazioni di concessione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto;
- b) ha segno negativo se il gruppo di titoli è assunto in prestito, acquistato con patto di rivendita oppure scambiato in modo analogo ad operazioni di assunzione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;

N = il numero totale di gruppi distinti degli stessi titoli e di tipi distinti delle stesse merci nell'ambito dell'accordo; ai fini di tale calcolo non si contano i gruppi e i tipi E_l^{sec} per i quali $|E_l^{sec}|$ è inferiore a $\frac{1}{10} \max(|E_l^{sec}|)$;

E_{gross} = l'esposizione lorda dell'accordo, calcolata come segue:

$$E_{gross} = \sum_{i=1}^N |E_i^{sec}| \cdot |H_i^{sec}|;$$

A seguito delle modifiche introdotte agli articoli 219 e 220 devono essere modificate le fasi extra-tabellari F05_2_6 e F05_2_7. Le fasi, inoltre, verranno adeguate eliminando l'applicazione del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne previsto dall'articolo 225.

Per quanto attiene le modifiche dell'articolo 224 le fasi extra-tabellari F05_2_6 e F05_2_7, effettuando un chiaro riferimento al suddetto articolo nel processo di calcolo delle rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, non subiscono nessuna modifica. Viene, però, modificato l'allegato TCOR039 - TABELLA DI CORREDO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI HAIRCUTS al fine di adeguarlo ai nuovi valori delle rettifiche di volatilità dello strumento previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 dell'articolo 224.

ALLEGATI